

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**IX LEGISLATURA**

---

**GIUNTE E COMMISSIONI**

**parlamentari**

---

**476° RESOCONTO**

**SEDUTE DI GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 1986**

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	<i>Pag.</i>	6
2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	»	8
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro . . . . .	»	9
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	»	13
11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .	»	15

**Commissioni riunite**

7 <sup>a</sup> (Istruzione) e 10 <sup>a</sup> (Industria) . . . . .	<i>Pag.</i>	4
---	-------------	---

**Commissioni speciali**

Territori colpiti da terremoti . . . . .	<i>Pag.</i>	18
--	-------------	----

**Giunte**

Elezioni . . . . .	<i>Pag.</i>	3
--------------------	-------------	---

**Organismi bicamerali**

Interventi nel Mezzogiorno . . . . .	<i>Pag.</i>	22
--------------------------------------	-------------	----

**ERRATA CORRIGE**  

---

**GIUNTA DELLE ELEZIONI  
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 1986

*Presidenza del Presidente*  
BENEDETTI*La seduta inizia alle ore 15,25.***AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE**

La Giunta esamina le seguenti domande:

1) *Doc. IV*, n. 65 contro il senatore Frasca per il reato di cui all'articolo 595, secondo comma, del codice penale (diffamazione).

Il Presidente espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta il senatore Frasca che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, quinto comma, del Regolamento del Senato.

Gli pongono domande il senatore Castelli e il Presidente.

Congedato il senatore Frasca, intervengono i senatori Gallo e Ruffino.

La Giunta rinvia la discussione.

2) *Doc. IV*, n. 66 contro il senatore Cascia per violazione dell'articolo 1174 del co-

dice della navigazione (inosservanza di norme di polizia portuale).

Il Presidente espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta il senatore Cascia che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, quinto comma, del Regolamento del Senato. Gli pongono domande i senatori Castelli, Gallo, Ruffino ed il Presidente.

Congedato il senatore Cascia, intervengono i senatori Castelli, Scardaccione, Castiglione.

La Giunta delibera a maggioranza di proporre il diniego della autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Scardaccione di redigere la relazione per l'Assemblea.

3) *Doc. IV*, n. 67 contro il senatore Marchio per violazione dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (promozione di riunione in luogo pubblico senza preavviso al Questore).

Dopo l'esposizione preliminare del Presidente, la Giunta delibera all'unanimità di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Scardaccione di redigere la relazione per l'Assemblea.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**COMMISSIONI 7ª e 10ª RIUNITE****(7ª - Istruzione)****(10ª - Industria)**

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 1986

**1ª Seduta**

*Presidenza del Presidente della 7ª Comm.ne*  
VALITUTTI

*Interviene il ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica Granelli.*

*La seduta inizia alle ore 16,30.*

**IN SEDE REFERENTE**

« Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana » (1544)  
(Esame e rinvio)

Riferisce favorevolmente il relatore Casola.

Nonostante il recente disastro del *Challenger* possa influire a livello mondiale quanto meno sui tempi di realizzazione dei programmi spaziali e benchè sia stata messa nuovamente in discussione la presenza dell'uomo nello spazio, non può contestarsi il ruolo della ricerca spaziale sullo sviluppo tecnologico ed industriale nei settori più disparati. Lo dimostrano, del resto, le ingenti somme investite in questo campo dagli Stati Uniti, dalla Unione Sovietica e dall'Europa (tramite l'ESA e le Agenzie nazionali). Se mai il ricordato episodio potrà incentivare, nei confronti degli Stati Uniti, la competitività degli altri paesi, soprattutto europei.

Per quanto riguarda l'Italia, il disegno di legge in titolo si propone di superare alcune discrasie organizzative attraverso il modello dell'Agenzia (sull'esempio di altri paesi europei tra cui spiccano la Francia, la Germania e, recentissimamente, la Gran Bretagna,

ma anche la Svezia e i Paesi Bassi), ossia di un organismo pubblico che non svolge in proprio attività di ricerca, ma è dotato di responsabilità di gestione e coordinamento, e, ispirandosi a moderni criteri di managerialità ed efficienza, affida contratti e commissiona ricerche ad organismi esterni.

Pur esprimendo apprezzamento per l'iniziativa del Ministro per la ricerca scientifica, il relatore, nell'illustrare i singoli articoli di cui si compone il disegno di legge, fa notare quali sono i punti che, a suo avviso, andrebbero maggiormente approfonditi ed eventualmente migliorati.

In particolare, il riferimento alla legge n. 70 del 1975 pone un vincolo troppo pesante alla struttura dell'Agenzia, apparendo invece più idonea una disciplina mutuata dal diritto privato; inoltre, maggiore dovrebbe essere il coinvolgimento di imprese di minori dimensioni; il comitato scientifico meriterebbe poi di assurgere a ruolo di vero e proprio organo consultivo del Consiglio di amministrazione, al quale ultimo, tra l'altro, andrebbe garantita maggiore possibilità di scelta nel determinare la quota di partecipazione dei destinatari dei contratti.

Dopo aver sollecitato, con riferimento all'articolo 15, un chiarimento circa la realizzazione dei servizi « non industriali », il relatore si sofferma particolarmente sui problemi relativi al personale, per il reclutamento del quale, dato l'alto livello di specializzazione richiesto, non potranno soccorrere le leggi sul pubblico impiego.

Esprime infine l'auspicio che il disegno di legge, che pure è idoneo a far fronte ai principali problemi posti dalla ricerca spaziale, possa essere perfezionato dando vita ad un organismo che funga da modello anche per settori diversi.

Si apre il dibattito.

Il senatore Mergheri, preannunciando la presentazione di un analogo disegno di legge da parte del Gruppo comunista, chiede un breve rinvio della discussione generale.

Si dice favorevole, per motivi di *fair play* il relatore Cassola; è contrario il senatore Monaco, convinto che l'ottimo impianto del provvedimento di iniziativa governativa consenta — come egli si augura — una rapida approvazione.

Dopo un intervento del senatore Urbani, che esclude qualsiasi intento dilatorio nella richiesta dei senatori comunisti, ha la parola il ministro Granelli il quale, ringraziato il relatore per la lucida ed esauriente introduzione e dichiaratosi disposto ad eventuali modifiche in senso migliorativo del provvedimento, accede alla richiesta di un breve

rinvio sollecitando nel frattempo l'acquisizione dei pareri delle Commissioni competenti e soprattutto quello della Commissione affari costituzionali, dati i notevoli problemi di ordine giuridico che il disegno di legge comporta.

Infine, la Commissione, su proposta del presidente Valitutti, conviene di rinviare la discussione generale per riprenderla non appena lo consentiranno i lavori sul bilancio dello Stato, che avranno inizio la prossima settimana.

*La seduta termina alle ore 16,55.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1°)**

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 1986

235ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

BONIFACIO

*Interviene il ministro per la funzione pubblica Gaspari.**La seduta inizia alle ore 15,50.***IN SEDE DELIBERANTE****«Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato» (1328)**

(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea)

Si riprende la discussione, sospesa nella seduta del 4 febbraio scorso.

Il relatore Saporito, dopo aver riassunto il dibattito fin qui svolto, si pronuncia sulle singole parti del provvedimento.

Propone di sopprimere il secondo comma dell'articolo 1 (a suo avviso superfluo) e di integrare il primo comma dell'articolo 2, prevedendo l'audizione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Quanto all'articolo 4, egli si pronuncia per il mantenimento del testo. Ritene impropria la terminologia di cui agli articoli 6 e 7 relativa agli impiegati, e prospetta altresì l'opportunità di chiarire il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 7.

Il relatore risponde poi ad un quesito formulato dal presidente Bonifacio (che avanza riserve sul quarto comma dell'articolo 7).

Si passa quindi all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è approvato senza modificazioni.

All'articolo 2, il relatore formalizza l'emendamento al primo comma, d'anzì preannunziato.

Il senatore Maffioletti richiede chiarimenti sulle procedure previste dall'articolo e il senatore Biglia suggerisce, a sua volta, di sopprimere, nell'emendamento del relatore, il riferimento alla rappresentatività dei sindacati sul piano nazionale, anche al fine di prevenire dubbi interpretativi.

Il relatore Saporito fa presente che l'emendamento da lui proposto ha per oggetto le organizzazioni sindacali dei dipendenti dell'Avvocatura.

Analogamente si pronunzia il ministro Gaspari; sul punto interloquiscono anche i senatori Maffioletti e De Cataldo.

Il senatore Pavan ritiene preferibile, al primo comma, fare espressa menzione del Ministro per la funzione pubblica, per quanto attiene l'elaborazione del regolamento ivi previsto.

Sulla questione sollevata dal senatore Pavan, intervengono il ministro Gaspari, il relatore Saporito e il senatore Jannelli.

Il senatore Taramelli presenta quindi un emendamento aggiuntivo al primo comma, che richiede il rispetto dei principi generali vigenti per i dipendenti dello Stato.

Si passa quindi alla votazione.

Il senatore Biglia insiste sulle riserve da lui esposte ed annuncia il suo voto contrario sull'emendamento del relatore.

Detto emendamento, posto ai voti, è accolto; è altresì accolto, con l'avviso favorevole del relatore, l'emendamento del senatore Taramelli.

È altresì accolto, con l'avviso favorevole del Ministro, un emendamento soppressivo del secondo comma, proposto dal relatore.

L'articolo 2 è quindi approvato, nel testo così modificato.

L'articolo 3 è approvato senza modificazioni.

Si passa all'articolo 4.

Il senatore Taramelli propone di stralciare l'articolo, che necessita di un esame accurato; ove la Commissione non convenga su tale proposta, egli ritiene indispensabile che il ministro Gaspari elabori un testo più circostanziato, in sostituzione dell'attuale.

Contrario alla proposta di stralcio si dichiara il senatore Jannelli, il quale raccomanda l'approvazione dell'articolo, senza modifiche; favorevole allo stralcio è invece il senatore Biglia, il quale muove forti critiche all'articolo.

Avanza perplessità sull'articolo il senatore Murmura, il quale reputa opportuni alcuni chiarimenti da parte del Ministro per la funzione pubblica.

Il relatore Saporito insiste sul fondamento della norma, ed è contrario alla proposta di stralcio; negativamente si esprime anche il senatore De Cataldo, il quale sottolinea poi la particolare qualificazione professionale dei collaboratori degli avvocati dello Stato.

Il ministro Gaspari, dopo aver accennato alla situazione di malessere esistente negli uffici dell'Avvocatura, cui la norma in oggetto intende far fronte, prospetta l'eventualità di perfezionare la formulazione del secondo comma.

Segue, su detto comma, un intervento del presidente Bonifacio; la proposta di stralcio avanzata dal senatore Taramelli, poi, non è accolta, dopo che il senatore Murmura ha annunciato la propria astensione.

Sull'articolo 4 hanno nuovamente la parola i senatori Maffioletti e Biglia, il relatore Saporito e il presidente Bonifacio.

Si passa quindi alla votazione.

I senatori Biglia e Taramelli annunciano il voto contrario rispettivamente del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale e di quello comunista.

Il senatore Murmura preannuncia la propria astensione.

Dopo prova e controprova, l'articolo 4 non è approvato.

A questo punto, il ministro Gaspari chiede, a nome del Governo, ai sensi dell'articolo 35, secondo comma, del Regolamento, che il disegno di legge all'esame venga rimesso alla discussione e alla deliberazione dell'Assemblea.

Il Presidente avverte che, conseguentemente, l'esame del disegno di legge proseguirà in sede referente.

#### IN SEDE REFERENTE

(Esame del disegno di legge n. 1328, sopra riportato, e rinvio)

Prima di proseguire l'esame del disegno di legge in titolo, sulla acquisizione o meno degli atti adottati dalla Commissione nel corso della precedente fase della procedura, in sede deliberante, ha luogo una discussione, alla quale prendono parte i senatori Biglia, Murmura, De Cataldo e il presidente Bonifacio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 18.*

**GIUSTIZIA (2°)**

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 1986

**157ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

VASSALLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per  
la grazia e la giustizia Cioce.*

*La seduta inizia alle ore 12,30.*

Il presidente Vassalli, attesi i concomitanti impegni negli altri organi parlamentari dei membri della Commissione, avverte che la trattazione dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno viene rinviata ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 12,35.*

**FINANZE E TESORO (6°)**

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 1986

208° Seduta

*Presidenza del Presidente*

VENANZETTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Lombardi.**La seduta inizia alle ore 11,30.***IN SEDE REFERENTE****« Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 789, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale » (1629)****« Ordinamento della finanza locale » (1580)**  
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il Presidente, dopo aver rivolto un cordiale saluto al senatore Salvatore Bellafiore (che entrerà a far parte della Commissione) avverte che il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo (sospeso nella seduta di ieri dovrà essere rinviato, per impossibilità dei rappresentanti del Governo di essere presenti, a causa di impegni del loro ufficio.

In considerazione dell'imminente esame dei disegni di legge finanziari, trasmessi con modifiche dalla Camera dei deputati — avverte poi — è prevedibile che i lavori della Commissione debbano riprendere il prossimo martedì mattina; nella discussione generale dei due disegni di legge in titolo sono ancora iscritti due oratori, ed è pertanto possibile che i loro interventi vengano svolti nel tardo pomeriggio di martedì 11, mentre la seduta di mercoledì 12 verrà riservata alle repliche del relatore e prevedibile del Governo.

**IN SEDE DELIBERANTE**

« **Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive** » (1482, d'iniziativa dei deputati Colucci ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

« **Trattamento fiscale delle indennità e dei proventi dipendenti dalle attività sportive dilettantistiche** » (1582), d'iniziativa dei senatori Viola e Mancino

« **Misure a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche** » (1584), d'iniziativa dei senatori Canetti ed altri  
(Seguito della discussione ed approvazione di un testo unificato)

Riprende la discussione, sospesa il 12 dicembre scorso.

Il Presidente informa che il testo unificato, a suo tempo elaborato dal relatore per i disegni di legge in titolo, ha ottenuto un parere favorevole dalla 1ª e dalla 5ª Commissione.

Su proposta del Presidente, tale testo viene quindi preso a base per il seguito della discussione.

Si procede quindi all'esame degli articoli.

In sede di articolo 1, al primo comma — il quale prevede che le indennità di trasferta agli sportivi dilettanti, al netto delle relative spese di vitto e alloggio e di viaggio documentate o delle indennità chilometriche, e i rimborsi forfettari di spese siano sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 48, terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1983, n. 597 — il senatore Pintus illustra due emendamenti.

Stando al primo emendamento, possono essere detratte dalla indennità di trasferta soltanto le spese di viaggio documentate e, in caso di uso del mezzo proprio, le indennità chilometriche: il presentatore chiarisce che in base al testo unificato verrebbe

concesso agli sportivi dilettanti un trattamento fiscale diverso e più favorevole rispetto a quello previsto per i lavoratori dipendenti, mentre il suo emendamento tende ad eliminare tale disparità di trattamento, che a suo avviso non trova giustificazione; in proposito aggiunge che con la disposizione di cui al testo unificato si rischia di esonerare dalla imposizione tributaria veri e propri redditi, occultati nelle forme che vengono ivi previste.

Il secondo emendamento è diretto a estendere il riferimento fatto nel testo unificato al terzo comma dell'articolo 48, in modo da comprendere l'intero comma e quindi far salva l'ipotesi di abbattimento parziale (a quaranta mila lire). Anche sotto questo aspetto il senatore Pintus critica la disparità di trattamento che a suo avviso si produrrebbe a danno dei lavoratori dipendenti.

Il relatore D'Onofrio precisa anzitutto che il testo unificato da lui elaborato non può essere interpretato nel senso che, in caso di rimborso forfettario, si proceda ugualmente alle detrazioni. Non ritiene quindi giustificato il primo emendamento; quanto al secondo, nel riconoscere che con il testo unificato si intende introdurre, per lo sport, una regola diversa, fa presente che ciò è giustificato dalla circostanza che il dilettante sportivo è soggetto ai molteplici oneri connessi alla sua attività, che difficilmente possono essere detratti e in effetti non vengono detratti. D'altra parte, il miglioramento in questione ha effetto pratico soltanto per il gran numero di dilettanti sportivi che svolgono una continua attività in tutto il Paese, compensati con modestissimi sussidi, mentre per i pochissimi dilettanti (soprattutto arbitri) che percepiscono elevate indennità (ovvero rimborsi forfettari) l'abbattimento di sessanta mila lire ha scarsissimo rilievo. Poichè, comunque, sussiste la disparità di situazione oggettiva sopra menzionata (in relazione ad oneri in pratica non detraibili) non sembra figurarsi una disparità di trattamento fiscale costituzionalmente censurabile. Il relatore si dichiara quindi contrario ai due emendamenti.

Il sottosegretario Lombardi si rimette alla Commissione.

Si passa alla votazione.

Prendendo la parola per dichiarazione di voto, il senatore Pintus ribadisce la sua opinione che il testo unificato rechi una disparità di trattamento fiscale ingiustificata.

Il senatore Ferrari-Aggradi sottolinea la vita di sacrificio e gli scarsissimi guadagni dei dilettanti sportivi nella loro grande maggioranza, trattandosi di giovani che la passione per lo sport induce ad accontentarsi di modestissimi compensi. Sottolinea inoltre la opportunità di evitare a queste vaste categorie di dover tenere una complessa contabilità fiscale in relazione a cifre così limitate, e ricorda che l'approvazione del testo unificato potrà indurre tranquillità di spirito in vasti ambienti sportivi, oggi turbati non ingiustificatamente.

Il presidente Venanzetti fa presente che la natura delle attività disciplinate non rientra nel concetto di lavoro dipendente: si è preferito, ciò non di meno, restare nell'ottica dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 per non alterare l'impostazione di fondo del testo pervenuto dalla Camera, ed inoltre perchè l'indicazione di un abbattimento specifico, in luogo delle sessanta mila lire previste nell'articolo 48 medesimo, avrebbe obbligato a rivalutare l'abbattimento stesso, in futuro, per la prevedibile inflazione. Fa presente infine che non si può fare questione di disparità di trattamento o meno, dato che il lavoro autonomo, di cui qui in effetti si tratta, rientra in una figura giuridica e fiscale completamente diversa.

Il senatore Salvatore Bellafiore sottolinea i meriti della categoria dei dilettanti sportivi, e degli arbitri in particolare, associandosi alle considerazioni del relatore.

Posto ai voti, infine, il primo emendamento del senatore Pintus non è accolto.

Riguardo al secondo emendamento il senatore Pollastrelli, parlando per dichiarazione di voto, annuncia voto favorevole, l'emendamento essendo diretto a ripristinare parità di trattamento rispetto al lavoro dipendente, nell'intesa che, qualora si venisse nell'idea di accordare miglioramenti fiscali, dovrebbero essere estesi anche al lavoro dipendente.

Posto ai voti, viene quindi respinto il secondo emendamento del senatore Pintus e

viene poi approvato il primo comma dell'articolo 1 del testo unificato.

Il senatore Pollastrelli illustra, a sua volta, un emendamento (firmato anche da altri senatori comunisti) introduttivo di un comma aggiuntivo, con il quale si intende modificare il primo periodo del terzo comma dell'articolo 48 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 597; l'oratore fa presente che con tale proposta si vuole estendere ai lavoratori dipendenti il miglior trattamento fiscale delle indennità di trasferta previste dal provvedimento in esame.

Il presidente Venanzetti invita il senatore Pollastrelli a ritirare l'emendamento, in considerazione del fatto che il problema da lui posto assume carattere generale, mentre esso potrebbe essere più pertinentemente esaminato in una prossima occasione.

Il senatore Pollastrelli dichiara di voler mantenere il proprio emendamento, mentre il relatore D'Onofrio, in relazione a tale proposta, si sofferma su aspetti più generali riguardanti l'indennità di trasferta dei lavoratori dipendenti e di quelli autonomi.

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento dei senatori comunisti, il senatore Pintus preannuncia il proprio voto favorevole, sottolineando come, essendo state respinte precedentemente le sue proposte modificative di carattere più rigoristico, crede opportuno non creare discriminazioni di trattamento per situazioni che non reputa diversificate.

Posto ai voti viene quindi respinto l'emendamento del senatore Pollastrelli.

Dopo che sono stati dichiarati preclusi due emendamenti del senatore Pintus al secondo comma, quest'ultimo, posto ai voti, viene approvato senza modifiche.

In sede di esame del terzo comma, il senatore Pintus illustra un emendamento con il quale all'inizio del comma stesso viene premesso il seguente periodo: « salvi i casi in cui sia applicabile l'articolo 47, comma primo, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 ». L'oratore fa presente come si tratti in alcuni casi di assimilare ai redditi di lavoro dipendente i compensi, quali per esempio i

premi partita, percepiti da sportivi professionisti che si recano all'estero per gare internazionali.

Il presidente Venanzetti si dichiara favorevole all'emendamento, peraltro facendo osservare al senatore Pintus che forse la proposta è superflua poichè il caso specifico al quale egli si riferisce ha trovato soluzione con una recente circolare del Ministero delle finanze.

All'emendamento in parola si dichiara favorevole il relatore D'Onofrio, mentre il sottosegretario Lombardi si rimette alla Commissione.

L'emendamento viene quindi approvato. Si astiene il senatore Nepi.

Dopo che il senatore Pintus ha ritirato un altro suo emendamento al terzo comma, quest'ultimo viene approvato con la suddetta modifica.

Passando all'esame del quarto comma, il senatore Pintus illustra un emendamento soppressivo dello stesso, dichiarandosi assolutamente contrario a qualsiasi forma di condono, così come sembra emergere dal contenuto del comma stesso.

Il senatore Pistolese premette che, a suo parere, l'attività sportiva dilettantistica è talmente onerosa da richiedere una totale esenzione fiscale. Per questo motivo preannuncia il voto contrario sull'emendamento in esame, nonchè l'astensione sull'intero provvedimento.

Il relatore D'Onofrio si dichiara contrario

L'emendamento, posto ai voti, è quindi Lombardi si rimette alla Commissione.

L'emendamento, posto ai voti, è quindi respinto.

Viene poi approvato, senza modifiche, il quarto comma e infine l'articolo 1, con le modifiche apportate.

Si passa all'esame dell'articolo 2, inerente alla copertura finanziaria della futura legge.

Il senatore Pintus preannuncia il proprio voto contrario, non convenendo su una copertura finanziaria che, mentre utilizza l'accantonamento riguardante la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria, è a fronte di quelle che egli definisce forme di elusione fiscale.

L'articolo 2 è quindi approvato nel testo proposto dal relatore.

Si passa alla votazione finale.

Il senatore Bonazzi esprime, a nome del Gruppo comunista, dissenso per la soluzione data al problema della tassazione dei proventi delle attività sportive dilettantistiche; fa presente, poi, che la soluzione individuata al problema in questione presso questo ramo del Parlamento, comportando necessariamente un rinvio all'altra Camera, avrà come necessaria conseguenza un ritardo nell'approvazione del provvedimento. Su quest'ultimo si dichiara, comunque, favorevole nel suo complesso.

Il senatore Nepi preannuncia il voto favorevole del Gruppo democristiano, specificando che la sua precedente astensione in merito all'emendamento del senatore Pintus (poi approvato) era motivata dal rifiuto dell'assimilazione della categoria degli sportivi

ad altre categorie; le evidenti differenze fra esse non possono, conseguentemente, che comportare diversi trattamenti tributari.

Il senatore Pintus preannuncia il proprio voto contrario sottolineando come la soluzione adottata si presterà a possibili forme di evasione e di elusione fiscale da parte degli interessati.

Il disegno di legge viene quindi approvato nel suo complesso. Il testo, che risulta dall'unificazione dei disegni di legge nn. 1482, 1582 e 1584, assume il seguente titolo: « Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche ».

#### SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Venanzetti annuncia che la seduta, già convocata per oggi alle ore 16, non avrà luogo.

*La seduta termina alle ore 13,15.*

**ISTRUZIONE (7°)**

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 1986

172ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
VALITUTTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Maravalle.*

*La seduta inizia alle ore 11,40.*

**PER IL PRONTO RISTABILIMENTO DEL SENATORE MASCAGNI**

Il presidente Valitutti esprime, a nome della Commissione unanime, l'augurio di un pronto ristabilimento del senatore Mascagni, che è stato sottoposto a un intervento chirurgico.

Si associa il rappresentante del Governo.

**IN SEDE REFERENTE**

« Riconoscimento del servizio scolastico preruolo espletato senza titolo di studio prescritto al personale insegnante e direttivo della scuola secondaria in lingua tedesca e delle località ladine » (134), d'iniziativa dei senatori Mitterdorfer e Brugger

(Esame e rinvio)

Il relatore Vella, nel dar conto alla Commissione del disegno di legge in titolo, ripercorre le principali vicende storiche e legislative della scuola secondaria in lingua tedesca e delle località ladine, con particolare riferimento al personale insegnante reclutato, per esigenze indifferibili, anche in mancanza del prescritto titolo di studio.

Pur condividendo nel merito le motivazioni cui si ispirano i presentatori del disegno di legge, che mira a sanare una ingiustificata disparità di trattamento, egli non può non

tener conto dei pareri contrari espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione ma tuttavia si augura che il Governo si faccia prontamente carico di risolvere il problema.

Si apre il dibattito.

Il senatore Mitterdorfer, nel denunciare a sua volta la difficile situazione delle scuole in questione, per garantire l'insegnamento nelle quali si è dovuto provvedere, fin dal dopoguerra, con provvedimenti derogatori, sottolinea la necessità di regolarizzare la situazione degli insegnanti non beneficiati né dalla legge n. 524 del 1973 né dalla legge n. 270 del 1982.

Dopo aver dato conto di numerosi tentativi di addivenire, sul piano nazionale, al riconoscimento del servizio prestato dal personale non di ruolo — esperiti sia tramite la presentazione di disegni di legge, sia attraverso accordi tra il Ministero della pubblica istruzione e le rappresentanze sindacali —, fa presente che nel caso all'esame non si tratta tanto di approvare una sanatoria, quanto piuttosto di far fronte a un problema strutturale, ad illustrazione del quale si riserva di sottoporre alla Commissione dettagliati dati statistici.

Il sottosegretario Maravalle, preannunciando la presentazione, da parte del Governo, di un disegno di legge di carattere generale in materia (tuttora in fase di concerto), dice di non dissociarsi dalle osservazioni di natura finanziaria formulati dalla Commissione bilancio, né dai rilievi di costituzionalità espressi dalla 1ª Commissione circa l'approvazione di un provvedimento parziale, non potendosi nemmeno invocare come precedente la legge n. 524 del 1973, che aveva una portata meno ampia.

Infine, dopo un intervento del senatore Vella il quale auspica nuovamente che il disegno di legge serva quanto meno da invito al Governo per affrontare la materia, la Commissione, su proposta del presidente Valitutti, cui si associa il senatore Spitella,

conviene circa un breve rinvio in attesa di acquisire i dati cui si è fatto riferimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

«**Modifiche ed integrazioni alla legge 5 maggio 1976, n. 257, relativa al riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica**» (1529)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Si riprende la discussione, rinviata nella seduta del 15 gennaio.

Il relatore Del Noce riepiloga il tenore della proposta, volta sostanzialmente a modificare la composizione degli organi direttivi dell'Istituto al fine di non gravare eccessivamente sui limitati fondi a disposizione del medesimo. Auspica inoltre che venga incrementato il contributo annuo a favore del bilancio, stabilendone l'importo con la legge finanziaria annuale.

Si apre la discussione.

Il presidente Valitutti si dice favorevole al provvedimento, particolarmente apprezzabile in quanto si muove su una linea di alta moralità e correttezza, e fornisce quindi ragguagli circa la portata dell'articolo 2

in cui si prevedono — tra l'altro — le modalità di elezione dei membri del comitato ristretto.

Il senatore Scoppola auspica che si provveda ad incrementare il contributo annuo all'Istituto, che ha gloriose tradizioni e svolge un'attività di estremo rilievo. Nello stesso senso, il senatore Boggio sottolinea l'opportunità di un rifinanziamento dell'Istituto di cui ha potuto personalmente verificare l'eccellenza dell'attività.

Dopo che il sottosegretario Maravalle si è pronunciato favorevolmente sul provvedimento e che il relatore Del Noce si è detto compiaciuto per l'unanimità dei pareri favorevoli emersi nella discussione, si passa agli articoli.

Con distinte votazioni sono approvati all'unanimità gli articoli 1 e 2 del provvedimento. Parimenti, all'unanimità, vengono quindi approvati un emendamento all'articolo 3 (accogliendo un suggerimento della Commissione affari costituzionali), l'articolo stesso, nel suo insieme, nel testo emendato, nonché gli articoli 4, 5, 6 e 7.

Infine è approvato il disegno di legge nel suo complesso.

*La seduta termina alle ore 13,15.*

**LAVORO (11°)**

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 1986

109ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
GIUGNI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Conti Persini.*

*La seduta inizia alle ore 11,50.*

**IN SEDE REFERENTE**

«**Modifiche e integrazioni alla legge 31 maggio 1984, n. 193, concernente misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.A.**» (1588), d'iniziativa delle senatrici Marinucci Mariani e Codazzi (Seguito dell'esame e rinvio)

Segue l'esame del disegno di legge, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore Antoniazzi dichiara di avere chiesto la seduta della Commissione, a seguito di un esame più approfondito dell'articolo 1 del disegno di legge, che egli stesso ieri aveva proposto di trasfondere in un emendamento da presentare al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 787 sulla fiscalizzazione, all'esame innanzi all'Assemblea. La proposta era stata da lui formulata nella convinzione che la legge n. 193 del 1984 avesse introdotto una discriminazione nei confronti delle donne, negando soltanto ad esse la possibilità di continuare a lavorare anche oltre il limite ordinario dell'età pensionabile. Tale possibilità viene invece negata dalla legge n. 193 sia alle donne sia agli uomini, con la sospensione non solo dell'articolo 4 della legge n. 903 del 1977 ma anche dell'articolo 6 della legge n. 54 del 1982.

Permanendo certo l'esigenza di un discorso generale sulle dimensioni eccessivamente ampie che rischia di assumere il prepensionamento — che potrebbe interessare tutti i 70.000 lavoratori che sono da più di sei anni in cassa integrazione — e sulle diseguaglianze del limite ordinario dell'età pensionabile, fissato per gli uomini a 60 anni e per le donne a 55, non si può individuare una specifica discriminazione nella legge n. 193, la quale essendo rivolta al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori ha sospeso la possibilità di prolungare il periodo lavorativo. Risalta pertanto l'opportunità di affrontare i problemi sollevati dal disegno di legge in esame in un'ottica più ampia, rinunciando alla presentazione di un emendamento al decreto-legge sulla fiscalizzazione che recepisca l'articolo 1 del disegno di legge in esame.

Interviene poi la senatrice Marinucci Mariani, la quale esordisce esprimendo il suo rammarico per gli evidenti fraintendimenti che si sono determinati su una questione in verità molto complicata. In effetti la legge n. 155 del 1981, che regolava *ex novo* il prepensionamento, non aveva operato alcuna discriminazione a danno delle donne, alle quali veniva riconosciuto, come per gli uomini, un ammontare di contributi figurativi di cinque anni, permettendo il pensionamento anticipato a 55 anni per gli uni e a 50 anni per le altre. Invece la legge n. 193 del 1984 ha previsto una particolare forma di pensionamento anticipato, a 50 anni, per lavoratori di entrambi i sessi, con un contributo figurativo di cinque anni per le donne e di dieci anni per gli uomini: appare del tutto ingiusta questa differenza a danno delle donne, dato che esse avevano avuto la possibilità — per effetto dell'articolo 4 della legge n. 903 del 1977 — di continuare a lavorare oltre i 55 anni.

Certo, la legge n. 193 sospende sia l'articolo 4 della legge n. 903 sia l'articolo 6 della legge

n. 54 del 1982, ma solo nel primo caso si determina una ingiusta discriminazione, per effetto della quale le lavoratrici del settore siderurgico possono essere licenziate allorchè arrivano all'età di 55 anni.

Recentemente il pretore di Taranto ha condannato l'« Italsider » a reintegrare al suo posto una lavoratrice che era stata licenziata al compimento del 55° anno di età, dichiarando che la legge n. 193, nella parte in cui sospende l'articolo 4 della legge n. 903, è da non applicare, in quanto in netto contrasto con le direttive della Comunità europea e con la Convenzione di New York del 1979, recepita nella legislazione italiana con la legge n. 132 del marzo 1985. L'accordo che era stato raggiunto ieri in Commissione teneva conto anche dell'urgenza di intervenire, prima che — con la fine dell'anno in corso — la legge n. 193 abbia esplicato tutti i suoi effetti. La senatrice Marinucci Mariani conclude ricordando che il senatore Consoli aveva prospettato l'emanazione di un decreto-legge, per impedire che continuasse una discriminazione a danno delle donne.

Dopo brevi parole di ringraziamento, rivolte, dal presidente Giugni, alla senatrice Marinucci Mariani per la chiarissima illustrazione data al complesso problema, ha la parola il senatore Consoli.

Egli ricorda di avere sollevato — nel corso dell'esame parlamentare della legge n. 193 — la questione della discriminazione a danno delle donne; allora il rappresentante del Governo lo aveva pregato di non insistere, essendosi l'Italia impegnata con la Comunità europea ad intervenire al più presto per la ristrutturazione del settore siderurgico, facilitando l'esodo dei lavoratori. In realtà le difficoltà sorte sullo specifico argomento derivano dalla previsione, in via ordinaria, di una differente età pensionabile per gli uomini e per le donne, ma è evidente che un problema di tale portata può essere affrontato solo in termini generali, per tutto il mondo del lavoro. Per incentivare l'esodo dei lavoratori del settore siderurgico — ricorda poi il senatore Consoli — era stata scelta la strada del prepensionamento, nonostante le riserve da lui sollevate e confermate poi dai successivi

avvenimenti. L'indubbia discriminazione per sesso operata dalla legge n. 193 può essere abrogata in vari modi: ad esempio, abbassando il limite di età per le donne a 45 anni o prevedendo anche per esse dieci anni di contributi figurativi. È certo però che qualsiasi soluzione incide su una problematica più generale, a causa della tendenza ad applicare le nuove disposizioni anche al di là del settore originariamente previsto. Qualsiasi innovazione legislativa ha un effetto di segnale per i prepensionamenti che già vengono richiesti per molti settori, come quelli dell'auto, dell'alluminio e delle fonderie.

Il senatore Consoli, invitata tutta la Commissione ad avere un atteggiamento quanto mai responsabile, prospetta poi la possibilità di modificare la normativa generale sul prepensionamento, recata dalla legge n. 155 del 1981, prevedendo come condizione un più alto livello di contributi pregressi, all'incirca intorno ai 20-25 anni, anche in considerazione degli effetti catastrofici che i prepensionamenti stanno avendo sul bilancio dell'INPS. Sono dubbie — a suo avviso sia la proponibilità sia l'opportunità di un emendamento che trasferisca nel decreto-legge sulla fiscalizzazione l'articolo 1 del disegno di legge in esame, anche perchè non è certo che tale articolo valga a superare la discriminazione lamentata dalle lavoratrici. La citata sentenza del pretore di Taranto non costituisce ancora un compatto orientamento giurisprudenziale ed appare corrispondente alla *ratio* della legge n. 193 — che è venuta incontro a forti richieste delle parti sociali — sospendere la possibilità di innalzare l'età pensionabile, nel momento in cui viene incentivato l'esodo dei lavoratori.

Il senatore Consoli conclude dichiarando che a suo parere la discriminazione a danno delle lavoratrici è da individuare più nella previsione di un ridotto ammontare di contributi figurativi che nella sospensione della possibilità di innalzare il limite ordinario dell'età pensionabile.

Il senatore Bombardieri ribadisce l'opportunità della soluzione prospettata ieri dal senatore Antoniazzi e da lui accettata solo

dopo aver constatato la impossibilità di una sollecita approvazione anche dell'articolo 2. Corrisponde ad un criterio di equità impedire che nel settore siderurgico — a differenza di quanto avviene negli altri settori — le lavoratrici siano licenziabili a 55 anni, e gli uomini a 60.

Il senatore Aride Rossi dichiara che i senatori repubblicani sono orientati nel senso di unificare l'età pensionabile per uomini e donne, innalzandola gradualmente a 65 anni per tutti, ed è quindi tendenzialmente contraria a tutto il disegno di legge. A fronte dei rilevanti oneri finanziari delle operazioni di prepensionamento, egli dice, è sbagliato affrontare la problematica in esame in maniera disordinata, dimenticando che la discriminazione fondamentale è data dalla attuale differenziazione del limite di età pensionabile, previsto in via ordinaria in 55 anni per le donne e 60 per gli uomini. È pertanto opinione del senatore Rossi che l'accordo raggiunto ieri dalla Commissione possa essere rivisto, anche in considerazione dell'effetto di annuncio che nuove disposizioni in questo campo hanno per i numerosi altri settori per i quali anche si va delineando una proposta di ricorso al prepensionamento speciale.

La senatrice Codazzi è favorevole alla presentazione di un emendamento al decreto-legge sulla fiscalizzazione, nella consapevolezza della necessità di abolire una discriminazione a danno delle lavoratrici siderurgiche, ed auspica che sia concluso in tempi brevi l'esame di tutto il disegno di legge.

Il presidente Giugni nota che un'approvazione dell'articolo 1 avrebbe per effetto di abolire una deroga alla legge sulla parità, rendendo non più licenziabile la lavoratrice al conseguimento del 55° anno di età. L'approvazione dell'articolo 1 non avrebbe automaticamente l'effetto di modificare la posizione contributiva delle lavoratrici, obbligando ad accreditare loro un maggiore ammontare di contributi figurativi, pur se certo si determinerebbero delle disarmonie,

forse inevitabili in un sistema in rapida trasformazione. Il presidente Giugni conclude il suo intervento, dichiarando di avere espresso una opinione del tutto personale e prospettando l'ipotesi che forse l'emendamento possa essere considerato estraneo agli argomenti trattati dal decreto-legge sulla fiscalizzazione.

Il relatore Angelo Lotti rileva che anche il senatore Consoli ha constatato gli effetti di discriminazione della legge n. 193, la quale è anche in contrasto con direttive della Comunità europea. Ricordato che il prepensionamento nel settore siderurgico è finanziato dalla CEE, il relatore Angelo Lotti nota che non bisogna temere l'effetto di « annuncio » che avrebbe l'approvazione dell'articolo 1, proprio perchè essa manifesterebbe la volontà del Parlamento di non permettere che i futuri prepensionamenti comportino una ingiusta discriminazione delle lavoratrici.

Il presidente Giugni avverte che la discussione non può avere un esito formale, relativamente al richiamato decreto-legge n. 787, sulla fiscalizzazione, la cui trattazione in Commissione è ormai conclusa e che ora si trova all'esame dell'Assemblea: in materia, emendamenti potranno essere presentati in Aula, a titolo personale.

Il sottosegretario Conti Persini ribadisce l'opinione già espressa ieri sulla proposta avanzata dal senatore Antoniazzi, rimettendosi peraltro alla Commissione nel caso che tale proposta non sia più valida.

Il senatore Antoniazzi, ricordato che la sua parte politica è contraria all'elevazione dell'età pensionabile e che la legge n. 193 ha uno spiccato carattere di eccezionalità, annuncia che il suo Gruppo si asterrà in Aula su un emendamento che si proponga di inserire, nel disegno di legge n. 1632, di conversione del decreto-legge n. 787, le disposizioni recate dall'articolo 1 del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,10.*

**COMMISSIONE SPECIALE**  
per l'esame di provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 1986

41ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
COCO  
*indi del Vice Presidente*  
CALICE

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del consiglio Trotta.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**IN SEDE REFERENTE**

« Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 788, recante proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata » (1630)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 gennaio.

Il presidente Coco avverte che il ministro De Vito, che si scusa di non poter partecipare ai lavori della Commissione a causa di una indisposizione, ha chiesto di rinviare la definizione del disegno di legge ad una seduta nella quale egli possa partecipare.

Da quindi lettura del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti presentati al disegno di legge in esame.

Si apre un breve dibattito sul prosieguo dei lavori, nel quale intervengono, oltre al presidente Coco e al relatore Franza, i senatori Calice, Colella, Gioino, Patriarca e Michele Pinto. Si conviene infine di proseguire i lavori in sede plenaria, esaminando gli emendamenti presentati e, salvo l'eventuale accantonamento di alcuni di essi, definirne il testo, rinviando esclusivamente la

votazione su di essi al momento in cui sarà possibile al presenza del Ministro.

Si passa all'articolo 1 del decreto-legge.

La Commissione si pronuncia favorevolmente ad un emendamento formulato dalla Sottocommissione, tendente ad estendere la disposizione di cui al numero 1) del primo comma anche al Friuli. Ugualmente si pronuncia a favore della soppressione dei numeri 2, 5 e 8 del 1° comma.

Si passa all'esame di emendamenti tendenti ad inserire commi dopo il primo.

Un primo emendamento, proposto dalla Sottocommissione, tende a prorogare al 30 giugno 1986 il collocamento in aspettativa degli amministratori locali delle zone terremotate, e al 30 giugno 1987 quello degli amministratori dei comuni disastrati. Proroga altresì il collocamento in aspettativa di alcuni amministratori dei capoluoghi di provincia.

Sull'emendamento interviene il senatore Patriarca che, ritenendo irrazionale la limitazione ai capoluoghi di provincia, propone l'estensione della norma a tutti i comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti: in proposito presenta un subemendamento.

Il senatore Pistolese presenta a sua volta un subemendamento, al fine di escludere che il consigliere comunale della minoranza posto in aspettativa venga designato dal gruppo più consistente della minoranza stessa.

Dopo interventi dei senatori Colella, Gioino, Sellitti e Calice e del relatore Franza, il senatore Gioino presenta un subemendamento soppressivo della parte che concede l'aspettativa agli amministratori dei comuni capoluogo.

Ritirato il subemendamento Pistolese e respinto quello Patriarca, risulta accolto, dopo un parere favorevole del relatore, il subemendamento Gioino. Quindi la Commissione si pronuncia favorevolmente all'emendamento nel suo complesso, così come risulta con le modifiche apportatevi.

Si passa all'esame di un ulteriore emendamento della Sottocommissione, aggiuntivo, al primo comma dell'articolo 1: esso concerne l'immissione in ruolo del personale convenzionato.

Il senatore Colella fa presente che la Commissione bilancio ha espresso, in merito, un parere articolato, invitando la Commissione o a riformulare il testo in modo da far salvo il riferimento ai principi già contenuti nella legge n. 80 del 1984, ovvero a non modificare il decreto-legge: diversamente (egli fa presente) mancherebbe per gli anni 1987 e 1988 la copertura finanziaria. Tuttavia, con la norma in questione, non si provvede al personale che presta servizio presso le sovrintendenze, mentre il decreto-legge n. 791, attualmente all'esame della Camera dei deputati, regola il trattamento del personale convenzionato *ex* articolo 17 della legge n. 219 del 1981.

Il senatore Gioino illustra quindi un su-emendamento sostitutivo dei primi sei commi dell'emendamento, tendente a permettere l'espletamento dei concorsi riservati per il personale convenzionato che abbia maturato due anni di servizio.

Si apre quindi un dibattito, nel quale intervengono il presidente Coco e i senatori Gioino, Colella, Pistolese e Patriarca, relativamente al requisito del servizio prestato che dà titolo all'immissione in ruolo. Al termine di esso il senatore Gioino modifica l'emendamento, al fine di prescrivere che il servizio debba esser di due anni, oppure il rapporto di lavoro debba essere stato in corso alla data del 30 settembre 1984. L'emendamento è quindi ulteriormente modificato dal presentatore, in accoglimento di un suggerimento formale del presidente Coco.

Quindi la Commissione si pronuncia favorevolmente, con un parere contrario del sottosegretario Trotta, sul complesso dell'emendamento, consistente nel testo proposto dal senatore Gioino, come modificato, con l'aggiunta del settimo comma dell'originario emendamento della Sottocommissione.

Si passa all'esame di un ulteriore emendamento, aggiuntivo al primo comma, pro-

posto dalla Sottocommissione e relativo alla proroga di un anno dei vincoli previsti nei piani regolatori. Dopo che il sottosegretario Trotta ha dichiarato di non poter fornire alla Commissione i chiarimenti che il Governo si era impegnato a dare e che il senatore Pistolese si è dichiarato contrario, la Commissione si pronuncia favorevolmente sul testo.

La Commissione respinge quindi un emendamento della Sottocommissione, aggiuntivo, al terzo comma e tendente ad equiparare le piccole e medie imprese a quelle artigianali.

Si passa all'esame dell'articolo 2 del decreto.

La Commissione si pronuncia favorevolmente su alcuni emendamenti della Sottocommissione, tendenti a sostituire, al terzo comma, le parole: « 31 marzo 1986 » con le altre: « 30 giugno 1986 »; a sopprimere, al quarto comma, le parole: « anche in variante degli strumenti urbanistici », ad aggiungere dopo la parola: « progetto », l'altra: « planivolumetrico », e, dopo le parole: « turistici e alberghieri », le altre: « nonchè i centri sociali e quelli commerciali all'ingrosso o al dettaglio »; viene infine aggiunto un comma onde far riferimento, nell'articolo 30 della legge n. 219 del 1981, anche alla lettera *b*) dell'articolo 28 della stessa legge.

Dopo l'illustrazione del presentatore, e dopo che il senatore Calice ha osservato che la sede più opportuna sarebbe quella di un'eventuale modifica alla legge in materia, viene poi accantonato un emendamento del senatore Patriarca, tendente ad aggiungere un comma al fine di permettere di derogare, per le necessità della ricostruzione, dai vincoli paesaggistici.

Si passa all'esame dell'articolo 3 del decreto.

La Commissione si pronuncia favorevolmente ad un emendamento della Sottocommissione, tendente ad aggiungere al quarto comma le parole « o di agibilità » dopo le altre « di abitabilità ».

Il senatore Patriarca ritira quindi un emendamento aggiuntivo, all'ottavo comma e tendente a permettere ai comuni di avvalersi

dell'ausilio degli Istituti autonomi delle case popolari, dopo l'espressione di un parere contrario dei senatori Gioino e Calice.

Si passa all'esame dell'articolo 4 del decreto.

La Commissione si pronuncia favorevolmente ad un emendamento della Sottocommissione, al secondo comma, sostitutivo delle parole « in conto interessi ai sensi dell'articolo » con le parole « pluriennale costante previsto dall'articolo ».

Si passa all'esame dell'articolo 5 del decreto.

La Commissione si pronuncia favorevolmente su di un emendamento della Sottocommissione tendente ad ammettere al contributo anche le ricostruzioni fuori sito.

Dopo che il senatore Colella ha ricordato che il Governo si è espresso in senso contrario, in sede di Commissione bilancio, mentre, a suo avviso, l'emendamento comporta esclusivamente la rimodulazione di una spesa che trova copertura nel fondo di cui all'articolo 3 della legge n. 219, la Commissione si pronuncia favorevolmente nei confronti di un ulteriore emendamento della Sottocommissione, facente riferimento, al secondo comma, anche ai comuni gravemente danneggiati.

Dopo che il senatore Visconti ha manifestato perplessità sulla applicabilità della norma e dopo interventi del presidente Coco e dei senatori Gioino e Colella, è accantonato un ulteriore emendamento della Sottocommissione, tendente ad aggiungere un comma all'articolo, onde consentire la ricostruzione dei fabbricati rurali anche in un comune limitrofo.

Si passa all'esame dell'articolo 6 del decreto.

Il senatore Gioino illustra un emendamento della Sottocommissione interamente sostitutivo del testo e mirante a permettere la definizione da parte delle Commissioni regionali per l'impiego dei criteri e delle modalità di avviamento al lavoro dei giovani disoccupati nati o residenti nelle zone terremotate da assumere con contratto di formazione e lavoro. Al proposito, il sena-

tore Calice fa presente che l'emendamento, che trova ragione nell'articolo 6 del decreto-legge, deriva dalla preoccupazione che il Governo ha avuto di trasfondere in una norma legislativa una precedente ordinanza del Ministro della protezione civile, che, a causa della natura della sua forza normativa, non era stata di fatto applicata dagli imprenditori della zona. L'emendamento in questione, mentre consente di superare il territorio comunale per attingere alla manodopera, non limita le assunzioni nominative, ma mira a stroncare gli episodi di mediazione.

Il senatore Colella presenta un emendamento sostitutivo dell'intero articolo, al fine di permettere una chiamata dei prestatori di lavoro maggiormente adeguata alle necessità aziendali.

Dopo interventi dei senatori Gioino e Visconti e del presidente Coco, il senatore Colella ritira l'emendamento e la Commissione si pronuncia favorevolmente sull'emendamento della Sottocommissione, in un testo riformulato dal presidente Coco.

Si passa all'esame dell'articolo 7 del decreto.

La Commissione si pronuncia in senso favorevole ad un emendamento della Sottocommissione, soppressivo dell'articolo.

Si passa all'esame di emendamenti della Sottocommissione, tendenti ad inserire, nel disegno di legge di conversione, alcuni articoli aggiuntivi.

Un primo articolo aggiuntivo mira a migliorare il contributo per gli edifici di interesse storico ed il limite delle perizie di variante o suppletive. Il senatore Colella osserva che la Commissione bilancio si è espressa favorevolmente, mentre il Governo si è dichiarato contrario: tuttavia anche in questo caso non si ha un maggior onere, bensì una rimodulazione della spesa.

La Commissione si dichiara quindi favorevole all'emendamento in questione.

Si passa poi all'esame di un ulteriore articolo aggiuntivo: esso concerne la misura dei compensi per le prestazioni professionali. Il senatore Visconti esprime perplessità sulla formulazione dell'emendamento, pur

deprecando l'eccessiva lievitazione delle parcelle in atto. Uguale avviso esprimono i senatori Calice, Colella e Gioino, il quale osserva che non è stato rispettato l'accordo intercorso con gli ordini professionali al fine di moralizzare le tariffe dei progettisti per gli interventi di ricostruzione e riparazione.

Su proposta del senatore Colella l'emendamento è quindi accantonato.

Su proposta del senatore Colella, la Commissione concorda infine di rinviare l'esame del disegno di legge a martedì 11 febbraio.

*La seduta termina alle ore 18,40.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO**

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 1986

*Presidenza del Presidente*  
CANNATA

*La seduta inizia alle ore 9.*

**COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI SUI PROGRAMMI E GLI INTERVENTI PER LA GRANDE VIABILITÀ**

In apertura di seduta il presidente Cannata ringrazia il Ministro Nicolazzi, il sottosegretario di Stato Tassone e il direttore centrale dell'ANAS Macori per la disponibilità e la sollecitudine dimostrate nell'accogliere l'invito della Commissione.

Ricorda come la bicamerale per il Mezzogiorno ripeta la propria ragione di essere principalmente dall'esercizio della funzione di controllo sulla programmazione ed attuazione degli interventi nel territorio meridionale, alla luce di leggi vigenti ovvero sia di atti di indirizzo parlamentare. A questo proposito avverte che il seguito dato dal Governo al parere, espresso in data 9 gennaio in tema di programma triennale per la grande viabilità dalle commissioni lavori pubblici di Camera e Senato, costituirà parte integrante della odierna discussione. Invita il Ministro a prendere la parola.

Il ministro Nicolazzi svolge la relazione di seguito riportata.

La legge 3 ottobre 1985, n. 526 stanziava la somma complessiva di lire 5.000 miliardi (art. 10) per la viabilità di grande comunicazione nel triennio 1985-87.

La stessa legge poi, di tale stanziamento riserva: lire 50 miliardi (art. 3) per il fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane (autostrade siciliane);

lire 60 miliardi (art. 4) per l'ulteriore fabbisogno per le autostrade Messina-Catania, Messina-Palermo e Siracusa-Gela; lire 15 miliardi (art. 8) per il primo contributo per progettazione dell'autostrada Livorno-Civitavecchia; lire 690 miliardi (art. 7 - 1° comma) pari al 15 per cento del complessivo importo dello stanziamento, per interventi manutentori ordinari e straordinari sulle autostrade statali, ecc.; lire 17 miliardi (art. 7 - 2° comma) per integrazione del fondo centrale di garanzia per le autostrade, ecc.

Complessivamente la riserva ammonta a lire 832 miliardi sicchè restano da finalizzare lire 4.168 miliardi dei 5.000 stanziati.

Sono stati anche riservati, ai sensi dell'articolo 6 della legge: lire 68 miliardi per il completamento di interventi attivati con il piano triennale 1979-81; lire 100 miliardi per il completamento di interventi attivati con il Programma stralcio di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 531.

In definitiva, quindi, è restata una disponibilità di lire 4.000 miliardi per far fronte alle spese per gli interventi programmabili con la legge 526 già citata.

Per la redazione del Piano Triennale 1985-1987, si è ritenuto di considerare, oltre la somma stanziata dalla legge 526, anche la somma di lire 2.200 miliardi prevista dalla legge finanziaria 1986 per l'attuazione del Piano decennale ANAS. Sicchè il Piano triennale stesso è stato proporzionato sulla base di lire 6.200 miliardi.

Lo schema del Piano, tenendo conto di quanto già sancito da vari articoli della legge n. 931 del 1982 (che aveva attribuito risorse « mirate » ad alcuni itinerari nazionali di grande viabilità riconosciuti di particolare interesse), prevedeva l'attribuzione di alcuni fondi « fuori quota » a favore di alcuni itinerari, in gran parte coincidenti con quelli già individuati dalla legge 531, ovvero oggetto di impegno internazionale che è indispensabile onorare.

Tali interventi « fuori quota », possono così, succintamente indicarsi: A) viabilità statale S.S. n. 1 « Aurelia » (sistemazione in nuova sede del tratto Grosseto-Livorno) lire 200 miliardi. Itinerario E/45 già E/7 (completamento servizi di sicurezza) lire 200 miliardi; B) viabilità autostradale — autostrada Roma-L'Aquila-Teramo (lavori di completamento di tronchi) lire 150 miliardi — collegamento Torino-Trafo Frejus (lavori di completamento di tronchi) lire 150 miliardi — autostrada Aosta-Courmayeur (contributo) lire 200 miliardi. Il totale assomma a lire 900 miliardi, di cui 400 destinati al settore stradale e 500 al settore autostradale.

Per gli interventi « in quota » era stato previsto il riparto dei relativi fondi tra le Regioni, mediante i coefficienti di riparto già adottati per il Piano decennale che è stato approvato dal CIPE con le due delibere del 28 marzo 1985 e del 19 dicembre 1985.

Tali coefficienti sono già calcolati per la attribuzione del 40 per cento alle Regioni del Mezzogiorno.

Per gli interventi « fuori quota » si è ritenuto che la loro destinazione a particolari itinerari li sottraesse alla logica di ripartizione regionale ed alla riserva del 40 per cento a favore del Mezzogiorno.

In data 11 dicembre 1985 il Consiglio di Amministrazione dell'ANAS ha espresso parere favorevole sullo schema di Piano triennale 1985-87 predisposto, e successivamente, il Piano stesso è stato rimesso alle Camere per il parere ai sensi della ripetuta legge n. 526 del 1985.

In sede di esame dello schema di Piano da parte delle Commissioni permanenti della Camera e del Senato, sono stati espressi i seguenti pareri, per quanto riguarda anche i fondi « fuori quota ».

La Commissione lavori pubblici del Senato ha espresso parere favorevole « a condizione che fosse prevista a totale carico dello Stato la costruzione dell'autostrada Taranto-Massafra-Castellaneta-Sibari » in relazione alla sua rilevanza, riconosciuta anche dal disegno di legge speciale sulla Calabria già approvato dal Senato e in modo da consentire la realizzazione anche del tronco autostra-

dale « Taranto-Brindisi ». A ciò si dovrà pervenire anche mediante il riequilibrio di stanziamento delle somme disponibili fuori quota nel Piano Triennale riservando il 40 per cento previsto per il Sud e facendo altresì salvi gli stanziamenti previsti sia per il miglioramento della strada statale n. 106 che per il miglioramento della viabilità esistente nell'ambito delle singole Regioni maggiormente interessate alla costruzione della predetta autostrada.

La Commissione lavori pubblici della Camera, ha espresso invece parere favorevole « a condizione (così come la Commissione lavori pubblici del Senato) che fosse prevista la costruzione a totale carico dello Stato dell'autostrada Taranto-Massafra-Castellaneta-Sibari in modo da consentire la realizzazione anche del tronco autostradale Taranto-Brindisi ».

A differenza del Senato ha espresso parere che « la copertura dovesse essere assicurata mediante il riequilibrio di stanziamento nell'ambito delle somme disponibili nel piano triennale e quindi non solo con il riequilibrio dello stanziamento delle somme disponibili fuori quota ».

Entrambe le Commissioni hanno espresso l'avviso che « doveva essere riservata una quota dello stanziamento del Piano triennale all'Autostrada Messina-Palermo ».

La Commissione lavori pubblici precisa che detto stanziamento non deve essere inferiore a 150 miliardi, da reperire anche all'interno di quelle destinate agli interventi autostradali ».

Inoltre, in sede di relazione, l'onorevole Botta, Presidente della Commissione lavori pubblici della Camera ha fatto presente testualmente « che non sono suscettibili di riduzione gli interventi giustamente individuati come fuori quota sia per quanto riguarda il settore autostradale sia per quanto concerne il comparto delle strade statali ed ammontanti a complessive lire 900 miliardi, trattandosi di arterie di particolare interesse nazionale e internazionale ».

Successivamente, in sede di replica, lo stesso Presidente ha precisato che la logica della legge n. 526 postula proprio la non

osservanza della riserva del 40 per cento a favore del Mezzogiorno.

La relazione del Presidente è stata approvata dalla Commissione e nel testo della decisione definitiva si fa ad esso integrale riferimento.

Tenendo conto delle indicazioni effettuate dalle Commissioni, è stata redatta l'edizione definitiva del Piano triennale 1985-87 provvedendo fra l'altro ad adeguare le precedenti previsioni « fuori quota » (non riducibili a parere della Commissione della Camera) con l'introduzione di 100 miliardi per l'autostrada Messina-Palermo (altri 50 miliardi sono stati attribuiti « in quota ») e di 50 miliardi per l'autostrada Taranto-Sibari. Il totale dei fondi « fuori quota » è risultato quindi elevato da 900 a 1.050 miliardi. Di questi, 450 miliardi sono stati destinati al settore della viabilità statale (l'autostrada Taranto-Sibari è stata prevista a totale carico dello Stato) e 600 miliardi al settore della viabilità autostradale.

Peraltro, in sede di esame del Piano nella stesura definitiva, il Consiglio di Amministrazione dell'ANAS ha espresso il parere che soprattutto al fine di mantenere la riserva del 40 per cento delle disponibilità al Mezzogiorno, fosse da riservare « fuori quota » la somma di lire 150 miliardi per opere manutentorie sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria, con prelievo quindi delle lire 690 miliardi, come si è detto all'inizio, per l'articolo 7 della legge n. 526 del 1985, dovevano riservarsi alla manutenzione.

Conseguentemente è garantita la percentuale del 40 per cento a favore delle Regioni meridionali, per gli interventi del Piano triennale in quanto:

a) gli interventi « in quota » sono stati contenuti per ciascuna Regione entro i limiti stabiliti da coefficienti di riparto (quegli stessi del Piano decennale ANAS) già elaborati in linea con la riserva del 40 per cento al Meridione;

b) gli interventi complessivi « fuori quota » risultano, in definitiva, per le Regioni meridionali: autostrade siciliane (articoli 3 e 4 legge n. 526) lire 110 miliardi; autostrada Taranto-Sibari lire 50 miliardi; autostra-

da Roma-L'Aquila-Teramo lire 150 miliardi; autostrada Messina-Palermo lire 100 miliardi; autostrada Salerno-Reggio Calabria lire 150 miliardi per un totale di lire 560 miliardi su un complessivo importo « fuori quota » di lire 1310 miliardi e quindi per una percentuale del 42 per cento.

Il Ministro Nicolazzi conclude svolgendo considerazioni che servano ad imprimere un taglio determinato alla relazione.

Premette che si può discutere se gli stanziamenti previsti per l'autostrada Roma-L'Aquila-Teramo siano da considerarsi interni alla quota riservata agli interventi nel Mezzogiorno.

Gli preme però fare una puntualizzazione in materia di interventi « fuori quota ». La questione rimane aperta alla discussione: si possono dare infatti valutazioni diverse circa il modo attraverso cui il Governo, per ottemperare al parere espresso dalla Commissione Lavori Pubblici del Senato, ha provveduto per il riequilibrio delle somme disponibili fuori quota, includendo tra le disponibilità riservate al Mezzogiorno lire 150 miliardi per opere manutentorie sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonché 110 miliardi che la legge n. 526 del 1985 (articoli 3 e 4) imputa direttamente al pagamento dei ratei scaduti e non onorati dai consorzi per le autostrade siciliane.

A suo giudizio la soluzione prospettata viene incontro ad una difficile situazione che non consentiva scelte differenti, tenendo conto al meglio delle indicazioni parlamentari. Conclude ripetendo che comunque le opere che sono state suggerite in sede di parere hanno trovato nel Piano una puntuale indicazione.

Il presidente Cannata osserva che i compiti parlamentari di indirizzo e controllo devono procedere concretamente di pari passo. In questa fase assume preminente rilievo la attività di controllo, essendo quella di indirizzo già esplicitata nelle competenti sedi.

Il senatore Frasca si pronuncia per un dibattito che non sia strozzato dalla esigenza di concludere in tempi brevi. A suo avviso la discussione deve visualizzare in una

prospettiva generale lo stato della viabilità nel Mezzogiorno, non omettendo un riferimento al passato che produce esempi poco edificanti. L'Amministrazione dei lavori pubblici offre nel Mezzogiorno spettacolo di indecenza politica, talchè sembra di rivivere ora i tempi del peggior giolittismo.

Il deputato Di Giovanni chiede ragguagli circa l'utilizzo dei 100 miliardi previsti per il completamento degli interventi attivati con il Programma stralcio di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 531.

Il deputato Soddu sollecita un giudizio più generale ed argomentato sulla viabilità nel Mezzogiorno d'Italia. Chiede anche al Ministro una opinione sui modi e tempi che dovrebbero portare a pareggiare nel Sud, rispetto al resto del Paese, la dotazione di economie esterne, comprensive delle infrastrutture di base. Un giudizio più approfondito si impone, oltre il dato astratto delle cifre contabili, a meno di non volere condividere il paradossale punto di vista di chi

sostiene pericoloso esporre — favorendo lo scorrimento di persone e merci — il Mezzogiorno alla concorrenza esterna.

Il deputato Parlato ricorda come dagli ultimi censimenti ISTAT risulta che a fronte di una popolazione del 35,4 per cento esiste nel Mezzogiorno una superficie territoriale del 40,2 per cento rispetto al resto d'Italia. Suggestisce pertanto un approccio qualitativo che rapporti la popolazione alla superficie, per visualizzare il processo di adeguamento del sistema stradale ed autostradale. (Il ministro Nicolazzi, interrompendo, dice di essere stato sempre della idea che la clausola del 40 per cento andasse applicata non rigidamente e secondo criteri qualitativi).

Il presidente Cannata aggiorna la seduta che viene convocata per mercoledì 19 febbraio 1986 alle ore 15, con lo stesso ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 10.*

**ERRATA CORRIGE**

Nel 475° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, seduta di mercoledì 5 febbraio 1986 della Sottocommissione per i pareri della 9ª Commissione permanente (Agricoltura), a pagina 53, seconda colonna, nona riga, dopo le parole: « Camera dei deputati », si leggano le seguenti: « : *parere favorevole* ».